



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI TORRICELLA

PROVINCIA DI TARANTO

COPIA

Affissa all'Albo Pretorio
il 10/04/2018

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018

NR. Progr. 14

Data 28/03/2018

Seduta NR. 2

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 28/03/2018 alle ore 10:00.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 28/03/2018 alle ore 10:00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio scritto a domicilio, secondo le prescritte modalità.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
SCHIFONE MICHELE	S	LOMARTIRE GIUSEPPE PARIDE	S	FRANZOSO MICHELE	S
TURCO MIRELLA	N	ABATEMATTEO FRANCESCO	S		
MELELEO GIOVANNI	S	MASSARO MIRELLA	S		
TURCO GIUSEPPE	S	TURCO FRANCESCO	S		
CAPUTO LEONARDO	S	LACAITA PIERINO	S		
DELLIPONTI COSIMO	S	DE PASCALE EMIDIO	S		
Totale Presenti 12			Totali Assenti 1		

Assenti Giustificati i signori:

TURCO MIRELLA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE AVV. TANIA GIOVANE.

In qualità di SINDACO, il MICHELE SCHIFONE assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , ,

L'ordine del giorno, diramato ai sigg.ri consiglieri ai sensi dell'art. 39 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato, che ai sensi dell'art. 28 del regolamento comunale, è stato depositato, con i documenti necessari, presso l'ufficio Segreteria entro il terzo giorno precedente quello della seduta.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc) che è composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);

Che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 05/09/2014, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (Iuc) per le annualità d'imposta a partire dal 2014;

Considerato che i commi da 676 a 678 dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispongono che:

- a) l'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille;
- b) il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologia di immobili:
 - abitazione principale: 6 per mille;
 - altri immobili: 10,6 per mille;
- c) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere l'1 per mille;

Considerato, che il comma 681 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; in tal caso, l'occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal regolamento comunale IUC nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 05.09.2014, *immediatamente esecutivo ai sensi di legge*;

Richiamato in particolare l'articolo 22 del Regolamento, il quale stabilisce per le abitazioni principali e relative pertinenze, solo quelle accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, le seguenti riduzioni TASI:

- a) soggetto passivo che appartenga ad un nucleo familiare con valore ISEE non superiore ad Euro 7.500,00 al cui interno siano presenti almeno 3 figli a carico e con età anagrafica non superiore a 26 anni, riduzione di Euro 50,00 spettante in unica misura per l'immobile adibito ad abitazione principale e relativa pertinenza;
- b) soggetto passivo che appartenga ad un nucleo familiare con valore ISEE non superiore ad Euro 7.500,00 al cui interno sia presente un portatore di handicap intendendosi per tale la persona affetta da menomazione di qualsiasi genere che comporti invalidità del 100% certificata da AUSL INPS o INAIL, riduzione di Euro 50,00 spettante in unica misura per l'immobile adibito ad abitazione principale e relativa pertinenza;

Atteso che il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune.

Atteso, altresì, che:

- sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;
- i costi dei servizi indivisibili, come individuati nel regolamento IUC e così come riportati in bilancio per l'anno 2018 sono i seguenti:

Servizi	Costi
Energia elettrica per pubblica illuminazione	€ 346.837,00
Manutenzione impianto pubblica illuminazione	€ 18.000,00
Polizia Locale, pubblica sicurezza e vigilanza urbana	€ 125.659,00
Servizi cimiteriali	€ 16.081,00
Servizio anagrafe e stato civile	€ 53.056,00
Totale costi	€ 559.633,00

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra a fronte di un gettito stimato di €. 255.611,00 (copertura del 45,67 %);

Visto l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione, in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

Visto il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (G.U. Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018);

Visto il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 che dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della Tasi, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

Visto il comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37 lett. a),

L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) il quale sospende, per il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che *"... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.*

Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. (...). La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 ...”;

Ritenuto quindi di confermare le aliquote dell'anno 2017 ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2018, nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo quelle accatastate A/1-A/8 e A/9)	2,00 per mille
Altri immobili	1,60 per mille
Aree fabbricabili	1,00 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con il seguente risultato, proclamato, dal Presidente assistito dal Segretario Generale:

Consiglieri presenti n°12, compreso il Sindaco

Consiglieri votanti n° 12

Voti favorevoli n° 8

Astenuti n.0

Voti contrari n. 4 (Turco Francesco, Lacaita Pierino, De Pascale Emidio, Franzoso Michele)

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1)di approvare le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per l'anno d'imposta 2018, confermando quelle dell'anno 2017, nelle seguenti misure:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo quelle accatastate A/1-A/8 e A/9)	2,00 per mille
Altri immobili	1,60 per mille
Aree fabbricabili	1,00 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille

2) di stabilire che, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante versa la Tasi nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della stessa mentre il titolare del diritto reale la paga nella restata misura del 90%;

3) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;

4) di stabilire per le abitazioni principali e relative pertinenze (solo quelle accatastate A/1-A/8 e A/9), le seguenti riduzioni TASI:

- a) soggetto passivo che appartenga ad un nucleo familiare con valore ISEE non superiore ad Euro 7.500,00 al cui interno siano presenti almeno 3 figli a carico e con età anagrafica non superiore a 26 anni, riduzione di Euro 50,00 spettante in unica misura per l'immobile adibito ad abitazione principale e relativa pertinenza;
- b) soggetto passivo che appartenga ad un nucleo familiare con valore ISEE non superiore ad Euro 7.500,00 al cui interno sia presente un portatore di handicap intendendosi per tale la persona affetta da menomazione di qualsiasi genere che comporti invalidità del 100% certificata da AUSL INPS o INAIL, riduzione di Euro 50,00 spettante in unica misura per l'immobile adibito ad abitazione principale e relativa pertinenza;

5) di demandare al Responsabile del Servizio Tributi la pubblicazione delle aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere;

Con il seguente risultato, proclamato, dal Presidente assistito dal Segretario Generale:

Consiglieri presenti n° 12, compreso il Sindaco

Consiglieri votanti n° 12

Voti favorevoli n° 8

Astenuti n.0

Voti contrari n. 4 (Turco Francesco, Lacaita Pierino, De Pascale Emidio, Franzoso Michele)

DELIBERA

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 – comma 4°- del D.Lgs. 267/2000.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 14 DEL 28/03/2018

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to MICHELE SCHIFONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to AVV. TANIA GIOVANE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 10/04/2018 al 25/04/2018 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 - comma 1 - del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

Addi, 10/04/2018

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to ROSANNA DEPASCALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - quarto comma - del D.Lgs. 267/2000.

Addi 28/03/2018

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

ROSANNA DEPASCALE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addi,

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

ROSANNA DEPASCALE



COMUNE DI TORRICELLA
PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. 14

Data Delibera 28/03/2018

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE <hr/> Data 23/03/2018 <p style="text-align: right;">IL ISTRUTTORE DIRETTIVO <i>F.to DOTT.SSA LOREDANA DE PASCALE</i></p>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : <hr/> Data